

COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 17/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2023/2025 E TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI E IL COSTO DEL RIMBORSO SPESE PER IL SERZIO PORTA A PORTA PER L' ANNO 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

ARMANI ALDO MILANI ALESSANDRO	Presente Assente X X	BERTINI CHIARA MAZZACANI	Presente Assente X X
		PAOLO	~
CRESCINI	Χ	BORDIGA	Χ
ALESSANDRO		GIANLUCA	
ROVATTI MATTEO	Χ	BINI ELENA	Χ
PETRINI FABRIZIO	X	BRAMBILLA	Χ
FANONI SILVIA	Χ	SIMONA	

Presenti 11 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

<u>Il Cons. Crescini Alessandro</u> espone il punto all'ordine del giorno precisando che c'è stato un incremento tariffario del 10/12% in quanto i costi per la gestione del servizio sono passati da € 300.000,00 del 2016 ad € 500.000,00, a fronte però di un miglioramento del servizio offerto.

Precisa che anche l'amministrazione si aspettava un incremento, proprio per la maggiore qualità del servizio, ma non così sostanziale, in parte sicuramente dovuto a fattori macroeconomici legati prima al Covid, poi agli eventi bellici che hanno inciso sull'incremento dei costi.

Continua con il dire che l'aumento delle tariffe è dovuto al fatto che si deve avere la copertura al 100% della spesa: una famiglia con due componenti che abita in un appartamento di 80 mq, in media, vede incrementare la tariffa da € 131,00 ad € 148,00 e un ristorante da € 1.800,00 ad € 2.100,00.

Interviene il Sindaco che spiega il ruolo svolto da Arera e precisa che si deve avere la copertura integrale del costo del servizio e che non si possono usare altre risorse del bilancio per fare fronte alla stessa. Continua con il dire che la società Saev ha ampliato il suo raggio di azione operando anche in Comuni esterni alla Comunità Montana di Valle Sabbia e ciò permetterà di contenere i costi anche per i nostri Comuni.

<u>Interviene il Cons Bordiga Gianluca</u> che, pur comprendendo le difficoltà, chiede se l'incremento è anche dovuto alle dinamiche del mercato cinese.

<u>Interviene il segretario</u> che spiega che in parte sì, perché la Cina non acquista più rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, per esempio la plastica.

Interviene il Cons. Crescini Alessandro spiegando che il sistema misto da noi adottato sicuramente ha dei costi maggiori rispetto a chi ha adottato il porta a porta al 100%, questo come conseguenza delle maggiori spese dovute allo smaltimento. Conclude precisando che bisognerebbe insistere per la produzione di meno indifferenziata.

<u>Interviene il Sindaco</u> che spiega che la scelta del sistema misto rispetto al porta è stata fata per la vocazione turistica del paese.

<u>Interviene il Cons. Crescini Alessandro</u> spiegando che il sistema a economia circolare ha inciso sull'incremento dei costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della</u> <u>Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</u>

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158</u>, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</u>, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999</u>, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesig riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...":

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/07/2020, modificato con deliberazione C.C. 14 del 14/05/2021, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RITENUTO anche al fine di approvare da parte di questa Giunta Comunale lo schema di bilancio per l'anno 2023 di provvedere in questa sede all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti, del costo del rimborso delle spese per il servizio di porta a porta da parte degli utenti e del piano economico finanziario per l'anno 2023/2025;

VISTI auindi:

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 450.135,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge:
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA, questa Giunta Comunale provvede in questo contesto ad una prima validazione del Piano Economico Finanziario, subordinando la validazione definitiva al Consiglio Comunale quale organo competente, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

DATO ATTO che le tariffe calcolate secondo il metodo MTR-2 per l'anno 2023 sono pari ad €450.135,00 mentre quelle riferite al medesimo perimetro per l'anno precedente sono pari a €407.250,00 e che il rapporto tra i due valori risulta pari ad 1,1053 e di conseguenza superiore al valore massimo determinato pari a 1,0859, non rispettando in tal modo il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;

RILEVATO CHE allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi previsti di qualità e sostenere il processo di integrazione dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti all'Ente territorialmente competente è attribuita la facoltà di presentare all'Autorità, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano condizioni particolari e comunque a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, come meglio specificato nell'allegata relazione di superamento del limite.

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente deliberazione, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 450.135, come meglio specificato negli allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dalla più recente normativa al riguardo, come di seguito specificata:

² Art. 6, comma 6, "..."... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...".

70% a carico delle utenze domestiche;

30% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/04/2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alla Tabella relativa alle utenze non domestiche:

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2023, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, eccedono quelle relative all'anno 2022, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR³, come risulta dallo schema COEFFICIENTE DI GRADUALITA' – VERIFICA DEL LIMITE DI CRESCITA contenuto nel PEF in approvazione;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ
- previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023"; e vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale:
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

tutto ciò premesso con:

³ L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:

Tasso di inflazione programmata – coefficiente X_a (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QL_a (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PG_a (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: TOTALE ______

- consiglieri astenuti: n°3 (Bordiga Gianluca, Bini Elena e Brambilla Simona)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°8, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- **1.** di approvare il Piano Economico Finanziario 2023/2025, con i relativi allegati, comprensivo del Piano Tariffario e i costo dei rimborsi spese relativi al servizio porta a porta a carico degli utenti, demandandone al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva;
- **2. di quantificare** in € 450.135,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato al presente deliberato;
- **3.** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- **4. di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. CON

- consiglieri astenuti: n°3 (Bordiga Gianluca, Bini Elena e Brambilla Simona)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°8, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Aldo Armani
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO
Dr. Luca Serafini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Riepilogo tariffe Utenze domestiche e non domestiche

Descrizione Attività		Quota Fissa [euro/m2]		Quota Var. [euro/m2]	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€	0,21	€	0,35	
Campeggi, distributori carburanti	€	0,44	€	0,84	
Stabilimenti balneari	€	0,25	€	0,71	
Esposizioni, autosaloni	€	0,20	€	0,37	
Alberghi con ristorante	€	0,87	€	1,48	
Alberghi senza ristorante	€	0,59	€	1,02	
Case di cura e di riposo	€	0,65	€	1,11	
Uffici e agenzie	€	0,74	€	1,26	
Banche, istituti di credito e studi professionali	€	0,38	€	0,65	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€	1,08	€	1,24	
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	€	0,99	€	1,69	
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€	0,68	€	1,15	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€	1,13	€	1,29	
Attività industriali con capannoni di produzione	€	0,53	€	0,94	
Attività artigianali di produzione beni specifici	€	0,51	€	0,81	
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	€	3,15	€	5,39	
Bar, caffè, pasticceria	€	2,37	€	4,05	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€	1,55	€	3,12	
Plurilicenze alimentari e/o miste	€	1,01	€	2,61	
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€		€	3,39	
Discoteche, night club	€		€	1,16	

Numero Componenti		Quota Fissa [euro/m2]		Quota Var. [euro/nucleo]	
1	€	0,52	€	62,12	
2	€	0,60	€	100,09	
3	€	0,66	€	124,25	
4	€	0,71	€	151,86	
5	€	0,76	€	200,18	
>5	€	0,80	€	241,59	